

Rapporto

numero

data

30 gennaio 2024

competenza

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

della Commissione gestione e finanze sull'iniziativa popolare legislativa elaborata 19 gennaio 2023 “100 GIORNI PER LA MUSICA”

Esame di ricevibilità (art. 38 Cost./TI e art. 102 LEDP)

1. L'INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA ELABORATA

1.1 La domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata

La domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata "100 GIORNI PER LA MUSICA" è stata depositata il 19 gennaio 2023. In data 20 gennaio 2023 la Cancelleria dello Stato ha stabilito (FU del 20 gennaio 2023 – Nr. di pubblicazione PR-TI70-000000021) quale termine per la raccolta delle firme (art. 93 e segg. Legge sull'esercizio dei diritti politici de. 19 novembre 2018, LEDP) il periodo dal 20 gennaio 2023 al 2 maggio 2023. I promotori dell'iniziativa sono **Matteo Piazza**, Bioggio (primo proponente) - **Luca Medici**, Airolo - **Emilio Pozzi**, Brione s/Minusio - **Luca Sala**, Novazzano - **Clara Tadini**, Medeglia - **Zeno Gabaglio**, Vacallo - **Elisa Netzer**, Agno - **Maurizio Agustoni**, Mendrisio - **Eolo Alberti**, Bioggio - **Roberto Badaracco**, Lugano - **Anna Biscossa**, Morbio Inferiore - **Samantha Bourgoïn**, Avegno Gordevio - **Claudio Franscella**, Locarno - **Greta Gysin**, Val Mara - **Matteo Quadranti**, Balerna - **Alain Scherrer**, Locarno.

1.2 Cosa chiede l'iniziativa?

A norma dell'art. 37 Cost/TI – nonché gli artt. 93 e segg LEDP -, “*settemila cittadini aventi diritto di voto possono, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda d'iniziativa in materia legislativa*” (cpv. 1), con la quale “*proporre al Gran Consiglio l'accettazione, l'elaborazione, la modificazione o l'abrogazione di una legge o di un decreto legislativo*” (cpv. 2). “*La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa*” (cpv.3).

Con la loro domanda i promotori chiedono al Gran Consiglio l'adozione di una nuova Legge sulla promozione della formazione musicale dal seguente tenore:

Scopo

Art. 1

¹Il La legge ha per scopo di assicurare a giovani e giovani adulti l'accesso a una formazione musicale all'interno di scuole di musica riconosciute dal Cantone, tenuto conto delle esigenze e degli sviluppi del panorama musicale cantonale, in attuazione dell'articolo 67a della Costituzione federale.

²Il Cantone, quale complemento e perfezionamento dell'insegnamento musicale nella scuola, promuove la formazione musicale delle giovani e dei giovani fino a 18 anni, o fino a 25 anni se in formazione, residenti in Ticino, con l'obiettivo di consentire una partecipazione attiva alla vita musicale, in particolare:

Rapporto del 30 gennaio 2024

- a) assicurando la formazione musicale di base;
- b) assicurando l'insegnamento di uno strumento o del canto;
- c) garantendo l'esercizio della pratica musicale di insieme per giovani e giovani adulti;
- d) promuovendo la formazione di bambine, bambini, e giovani particolarmente talentuose e talentuosi attraverso strutture e programmi adeguati;
- e) preparando giovani e giovani adulte e adulti particolarmente dotate e dotati a un percorso di formazione accademico.

³Il Cantone, a tale scopo, eroga contributi alle scuole di musica riconosciute secondo la presente legge.

Riconoscimento delle scuole di musica

Art. 2

¹Il Cantone riconosce una scuola di musica da enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

ha sede in Ticino;

è aperta all'intera popolazione cantonale;

dispone di un'offerta formativa qualificata, variegata e nel rispetto degli standard nazionali;

dispone di un corpo docenti qualificato a livello disciplinare e didattico;

dispone di un'organizzazione adeguata e garantisce adeguate condizioni lavorative.

²L'autorizzazione è rilasciata per la durata di cinque anni.

³Il regolamento stabilisce i dettagli e la procedura per il riconoscimento e per il suo rinnovo.

Contributi alle scuole di musica

Art. 3

¹Il Cantone eroga alle scuole di musica riconosciute un contributo pari al 50% dei costi riconducibili ad attività di formazione musicale destinate a giovani residenti in Ticino, in particolare:

a) salari del personale insegnante, compresi gli oneri sociali e previdenziali;

b) salari del personale direttivo e amministrativo, compresi gli oneri sociali e previdenziali;

c) costi infrastrutturali e gestionali;

d) ulteriori costi definiti dal regolamento.

²L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata alla conclusione di un contratto di prestazione tra il Cantone e la scuola di musica, il quale prevede segnatamente una riduzione delle rette a carico di giovani residenti in Ticino.

³Il regolamento stabilisce i dettagli relativi alla definizione dei contributi e dei costi, nonché in merito al contenuto e alla procedura di conclusione del contratto di prestazione.

⁴Dal contributo cantonale sono dedotti eventuali contributi erogati da Comuni o da altri enti pubblici solo nella misura in cui la somma dei contributi eccede una copertura dei costi del 65%.

Commissione per la formazione musicale

Art. 4

¹La Commissione per la formazione musicale è incaricata di fissare e di verificare i criteri quantitativi e qualitativi e per il riconoscimento delle scuole di musica e di vegliare affinché questi siano coerenti con gli standard nazionali di riferimento in materia.

²La Commissione per la formazione musicale è nominata dal Consiglio di Stato su indicazione delle associazioni attive nell'ambito della formazione musicale e rappresentative della vita musicale ticinese. La sua composizione è definita nel regolamento d'applicazione.

³La Commissione per la formazione musicale funge inoltre da organo consultivo per la definizione del regolamento e per la promozione di attività di formazione musicale da parte del Cantone.

Rapporto del 30 gennaio 2024

Dipartimento competente e regolamento d'applicazione

Art. 5

Il Dipartimento della cultura dell'educazione e dello sport è competente per l'applicazione della presente legge e adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.

Entrata in vigore

Art. 6

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore della presente legge, al più tardi sei mesi dopo la scadenza del termine di referendum o la votazione popolare

1.3 Aspetti procedurali

In data 16 maggio 2023 (FU del 16 maggio 2023 Nr. di pubblicazione PR-TI70-000000027) la Cancelleria dello Stato, richiamati gli articoli 99, 100 e 101 LEDP; considerati l'attestazione di validità delle firme eseguita da parte delle Cancellerie comunali conformemente all'art. 98 LEDP e gli accertamenti effettuati dalla Cancelleria dello Stato conformemente all'art.100 LEDP; ha dichiarato valide 10'853 firme ricevute dalla Cancelleria dello Stato durante i termini di cui all'articolo 99 capoversi 1 e 2 LEDP.

L'iniziativa è stata pertanto dichiarata riuscita ai sensi LEDP e gli atti relativi sono stati trasmessi al Gran Consiglio per le sue incombenze. La Cancelleria dello Stato ha trasmesso altresì la domanda di iniziativa al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale (art. 107 cpv. 3 LEDP)

L'esame dell'iniziativa è stato assegnato dal Gran Consiglio alla Commissione gestione e finanze in occasione della seduta del 22 maggio 2023.

2. I LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione gestione e finanze, appurato l'adempimento degli aspetti procedurali ha designato il sottoscritto relatore, limitatamente all'aspetto della ricevibilità.

Il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda d'iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda (art. 38 Cost./TI, art. 102 LEDP).

In questo ambito come rilevato in più occasioni dal Tribunale federale, il diritto ticinese non prescrive, espressamente e in termini chiari, che un'iniziativa ritenuta irricevibile debba essere sottratta al voto popolare. Tuttavia, nella propria prassi, il Gran Consiglio, anche quando il menzionato esame di ricevibilità non era previsto dalla normativa cantonale, in particolare sotto l'imperio della precedente Carta fondamentale del 4 luglio 1830, non ha esitato a dichiarare improponibili, rifiutando di sottoporle al popolo, le iniziative contrarie in particolare al diritto superiore, anche se formulate in modo generico (sentenza 1P.531/2006 dell'8 novembre 2006, in RtiD 1-2007 n. 1, consid. 2.1).

Ad ogni buon conto, i combinati disposti degli artt. 38 Cost./TI (*se il numero di firme è ragguunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia*

e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda) e 102 LEDP impongono al Gran Consiglio, quale autorità competente, di esaminare d'ufficio la ricevibilità di un'iniziativa popolare; questo basta, per il Tribunale federale, perché il cittadino possa esigere che tale controllo obbligatorio sia effettuato correttamente e che gli aventi diritto di voto non siano chiamati alle urne per pronunciarsi su disposizioni non conformi al diritto (DTF 134 I 172 consid. 1.1 (non pubblicata); DTF 128 I 190 consid. 1.3; DTF 114 la 267 consid. 3).

Se ritiene l'iniziativa irricevibile, il Gran Consiglio emette una corrispondente decisione, impugnabile direttamente al Tribunale federale, non essendo istituite vie di ricorso a livello cantonale (sentenza 1P_150/2003 del 5 dicembre 2003, in RtiD 1-2004 n. 48, consid. 1.1). Il legislatore ticinese, in relazione all'entrata in vigore della LTF, ha infatti deliberatamente escluso d'introdurre un rimedio giuridico cantonale contro atti del Parlamento e del Governo (sentenza 1C_366/2013 del 3 settembre 2013 e DTF 138 I 171 consid. 1).

Se invece ammette la ricevibilità, il Gran Consiglio deve esaminare l'iniziativa nel merito. Il Parlamento è tenuto a decidere se accoglierla o respingerla. In quest'ultimo caso può proporre contemporaneamente l'accettazione di un controprogetto sulla stessa materia (combinati art. 39 cpv. 3 Cost./TI e 108 cpv. 3 LEDP), ritenuto comunque che l'iniziativa può essere ritirata (art. 39 cpv. 3 Cost./TI seconda frase Cost./TI). Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione all'eventuale controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione (art. 108 cpv. 4 LEDP). In ogni caso il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del risultato della raccolta delle firme o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato (art. 108 cpv. 5 LEDP). La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa (art. 46 cpv. 2 Cost./TI). Entrambi i termini indicati non sono perentori ma ordinatori (sentenza 1P_145/2005 del 17 marzo 2005 consid. 2.6 e 2.8).

Se all'iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati (art. 40 Cost./TI).

Non si procede tuttavia a votazione se i promotori ritirano la domanda di iniziativa entro il termine (perentorio) di dieci giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale della deliberazione del Gran Consiglio (art. 103 cpv. 2 LEDP). Non si procede a votazione neppure quando il Gran Consiglio dichiara di accettare il progetto popolare (art. 39 cpv. 2^{bis} Cost./TI e art. 109 cpv. 1 cpv. 1 LEDP): in effetti, soprattutto per questioni di economia procedurale, si intende evitare una chiamata obbligatoria alle urne, quando lo stesso risultato è già stato ottenuto grazie alla decisione del Gran Consiglio, il cui decreto, beninteso, rimane comunque sottoposto al diritto di referendum (art. 109 cpv. 2 LEDP).

3. L'ESAME DI RICEVIBILITÀ

3.1 Principi generali

Per poter essere esaminata nel merito, l'iniziativa popolare in oggetto deve adempiere cumulativamente – pena la sua irricevibilità – le citate condizioni dell'unità della forma, dell'unità della materia, della conformità al diritto superiore e dell'attuabilità.

Si ricorda che, secondo la giurisprudenza e con riferimento al tema della ricevibilità, il testo di un'iniziativa deve essere interpretato in modo oggettivo, ossia come potevano comprenderlo i cittadini ai quali era destinato. Di contro, l'interpretazione personale dei promotori e redattori dell'iniziativa non è determinante, soprattutto se essa è data in parte a posteriori (sentenza 1C.186/2011 del 16 aprile 2012 consid. 3.2 in re L. e G.B. contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino; DTF 121 I 357 consid. 4b pag. 362; sentenza 1P.150/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 4.5, in RtiD I-2004 n. 48 pag. 159).

3.2 Conformità al diritto superiore

Secondo la costante prassi, di regola, un'iniziativa popolare cantonale, indipendentemente dalla sua formulazione, deve rispettare le condizioni materiali che le sono imposte: in particolare non deve contenere nulla che contrasti con il diritto superiore, sia esso cantonale, federale o internazionale (art. 49 Cost/fed; DTF 138 I 131, consid.3; 133 I 110, consid. 4.1; 134 I 125, consid. 2.1; 133 I 286 consid 3.1.).

Il principio della preminenza del diritto federale è pure rispettato nella misura in cui la legge cantonale che l'iniziativa chiede di adottare persegue lo scopo di rinforzare l'efficacia della normativa federale. È soltanto nei casi in cui la legislazione federale esclude la possibilità per i Cantoni di legiferare in un ambito specifico, che questi perdono la facoltà di adottare delle disposizioni complementari, anche qualora queste non fossero in contrasto con il diritto federale, o fossero addirittura allineate con quest'ultimo (DTF 133 I 110 consid. 4.1; DTF 130 I 82 consid. 2.2; DTF 128 I 295 consid. 3b).

Il rispetto del diritto superiore prevede altresì che un'iniziativa cantonale può venir attuata a condizione che il Cantone disponga di una competenza specifica, propria o delegata, per legiferare nell'ambito dell'iniziativa. Il principio della preminenza del diritto federale è pure rispettato nella misura in cui la legge cantonale che l'iniziativa chiede di adottare persegue lo scopo di rinforzare l'efficacia della normativa federale. È soltanto nei casi in cui la legislazione federale esclude la possibilità per i Cantoni di legiferare in un ambito specifico, che questi perdono la facoltà di adottare delle disposizioni complementari, anche qualora queste non fossero in contrasto con il diritto federale, o fossero addirittura allineate con quest'ultimo (DTF 133 I 110, c. 4.1, DTF 130 I 82, c. 2.2, DTF 128 I 295 c. 3b, DTF 127 I 60 c. 4a).

Va altresì ricordato che in virtù dell'art. 3 Cost/fed., «i Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione» (DTF 140 I 218 c. 5.4). La maggior parte delle disposizioni costituzionali che attribuiscono alla Confederazione delle competenze, permettono a quest'ultima non soltanto di legiferare, ma anche di "esaurire la materia" ricorrendo all'adozione di una regolamentazione esaustiva. L'entrata in vigore di tale ordinamento sopprime, conformemente al principio della preminenza del diritto federale ex art. 49 cpv. 1 Cost/fed., qualsiasi eventuale competenza cantonale corrispondente. In tal caso, i

Cantoni sono privati della facoltà di adottare o applicare delle norme contrarie al diritto federale. È dunque in tali circostanze che viene a concretizzarsi la caratteristica principale di questa "categoria" di competenze federali, denominate "non limitate ai principi", che conferisce al Legislatore federale la facoltà di pronunciarsi esaustivamente in un determinato ambito e quindi di escludere il concretizzarsi di eventuali regolamentazioni cantonali autonome (A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, *Droit constitutionnel suisse*, Vol. I, Berna 2013, 3° ed., n. 1064).

In quei numerosi ambiti in cui la Confederazione usufruisce di una competenza concorrente non limitata ai principi, i Cantoni conservano allora delle competenze provvisorie, che vengono a mancare allorché il Legislatore federale interviene, disciplinando una particolare materia in maniera esaustiva ed esaurendo quindi detta materia (G. Malinverni, *Le droit comparé dans le contexte fédéral suisse*, in *Revue internationale de droit comparé*, Vol. 40 n. 3, luglio-settembre, pp. 591 e 593). Sapere se questo è lo scopo e l'effetto di una determinata normativa è un quesito che va chiarito, ricorrendo alla sua interpretazione, che non può unicamente limitarsi all'analisi del solo testo costituzionale, ma va estesa alla legislazione federale, comprese, talvolta, le ordinanze del Consiglio federale. In tale contesto, il più delle volte l'interpretazione condurrà a rilevare l'esistenza di spazi legislativi più o meno ampi riservati ai Cantoni (deleghe). Sono invece rari i casi in cui dottrina e giurisprudenza ritengono esaustivo un determinato ambito disciplinato dal diritto federale (che impedirebbe ai Cantoni di legiferare).

Nella fattispecie concreta del tema trattato dall'iniziativa qui in esame, si osserva che la Cost/fed prevede il seguente articolo:

art. 67a Formazione musicale

¹La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù"

²Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.

³Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.

La norma costituzionale prevede che la Confederazione e i Cantoni, **ciascuno nell'ambito delle proprie competenze**, adottino le basi legali per la promozione dell'educazione musicale, sia all'interno che all'esterno della scuola, principalmente per i bambini e i giovani, ma anche per la popolazione in generale. I Cantoni devono inoltre sforzarsi di armonizzare gli obiettivi dell'insegnamento della musica nelle scuole. Il cpv. 1, che impone alle autorità federale e cantonali di promuovere in particolare l'educazione dei bambini e dei giovani, sancisce una **competenza concorrente della Confederazione e dei Cantoni in questo settore**.

Il cpv. 2 dell'art. 67a Cost/fed. stabilisce, **nei limiti delle rispettive competenze**, che la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere un'educazione musicale di qualità

nelle scuole e data la sua formulazione, la promozione interessa tutti i livelli di istruzione, dalla scuola materna all'università, e quindi non riguarda solo la scuola dell'obbligo. La suddivisione delle competenze di questo capoverso prevede che la Confederazione ha la facoltà di legiferare ("*emana le norme necessarie*") se gli sforzi dei Cantoni non portano a un'armonizzazione degli obiettivi dell'insegnamento della musica nelle scuole. Sebbene **le competenze della Confederazione e dei Cantoni in questo ambito siano concorrenti**, il potere della Confederazione è subordinato all'assenza di armonizzazione delle normative cantonali (cfr. Aurélie Gavillet, Commentaire romand de la Constitution fédérale, ad. art. 67a, n. 13).

L'articolo 67a cpv. 3 stabilisce infine che la Confederazione è responsabile della definizione dei principi applicabili all'accesso dei giovani alla musica e alla promozione dei talenti musicali. Sebbene questa norma sia espressamente limitata ai principi, essa può tuttavia incidere sulle competenze cantonali, **motivo per cui si presume che i Cantoni partecipino alla sua elaborazione** (cfr. Aurélie Gavillet, Commentaire romand de la Constitution fédérale, ad. art. 67a, n. 15.).

La concretizzazione del principio costituzionale è avvenuto con la modifica dell'art. 12 della Legge federale sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu, RS 442.1) e l'adozione di un nuovo art. 12a. Tali norme prevedono che la Confederazione incoraggi a titolo sussidiario le misure adottate dai Cantoni nell'ambito della formazione musicale.

Considerato come la legge cantonale che l'iniziativa chiede di adottare persegua lo scopo di rinforzare l'efficacia delle normative federali, si rileva pertanto che **l'iniziativa in oggetto non presenta particolari problematiche dal profilo della sua conformità al diritto superiore**.

3.3 Unità della forma e unità del rango

Quando il diritto cantonale contempla l'iniziativa popolare non solo nel senso di una proposta redatta in termini generici ma anche di un progetto elaborato, i promotori dell'iniziativa sono tenuti a formularla distintamente nell'una o nell'altra forma. Essi non possono dunque proporre un unico progetto che unisce le due forme, poiché tale scelta comporterebbe conseguenze importanti dal profilo procedurale: l'iniziativa generica verrebbe concretizzata dal Parlamento in un "*progetto nel senso della domanda*" (art. 106 cpv. 2 LEDP), mentre quella elaborata verrebbe "imposta" a quest'ultimo, che potrebbe tuttalpiù elaborare un controprogetto.

Secondo il Tribunale federale, il principio dell'unità della forma deriva dalla libertà di voto che permette al cittadino di misurare le "conseguenze" della sua firma o del proprio voto. La distinzione tra le due forme è comunque lungi dall'essere ovvia: qual è infatti il grado di precisione ammissibile affinché un'iniziativa sia (ancora) considerata generica? Quando un'iniziativa si definisce "elaborata", ma il suo contenuto è troppo vago per essere direttamente attuato senza un'ulteriore concretizzazione parlamentare, conviene allora trattarla come una "generica", e inversamente. Questa è la ragione per la quale la giurisprudenza non conclude, se non raramente, all'invalidazione di un'iniziativa generica per il semplice fatto che essa contiene troppe disposizioni dettagliate (e viceversa, cfr. DTF 115 la 148, pag. 149). Al riguardo, parte della recente dottrina ritiene che il mancato rispetto dell'unità della forma non dovrebbe comportare l'invalidazione dell'iniziativa (A.

Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, op. cit., n. 864; P. Tschannen, Die Formen der Volksinitiative und die Einheit der Form, ZBl. 2002, pag. 2-29).

L'iniziativa chiede **nella forma elaborata** l'introduzione nella legislazione cantonale di una nuova legge sulla promozione della formazione musicale avente quale scopo quello di *assicurare a giovani e giovani adulti l'accesso a una formazione musicale*.

Di conseguenza, il **requisito dell'unità della forma** appare senz'altro **soddisfatto**.

Inoltre richiedendo **unicamente l'adozione di una nuova legge**, è altresì **rispettato il principio dell'unità di rango** – corollario dell'unità della forma – secondo il quale un'iniziativa deve, in linea di principio, limitarsi o al livello della costituzione o a quello della legge, esigenza che deriva anch'essa dalla libertà di voto, poiché il cittadino deve sapere se si pronuncia su una modifica costituzionale o semplicemente legislativa e, se del caso, ha il diritto di pronunciarsi separatamente sulle due domande (A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, op. cit., n. 865).

3.4 Unità della materia

La libertà di voto sancita all'art. 34 cpv. 2 Cost. esige che le votazioni siano organizzate in modo tale che la volontà degli aventi diritto di voto possa esercitarsi liberamente, in particolare senza pressioni né influenze esterne. Ciò implica, in particolare, che ogni cittadino deve potersi formare la propria opinione nel modo più libero possibile ed esprimere conseguentemente la sua scelta (DTF 137 I 200 pag. 203; DTF 130 I 185 pag. 195; DTF 129 I 381 pag. 384).

Secondo la prassi costante del Tribunale federale, l'esigenza dell'unità della materia – che rende effettivi questi principi – vieta di riunire, nel medesimo oggetto sottoposto a scrutinio popolare, più proposte di natura o scopi diversi, che forzerebbero il cittadino ad approvarlo o a respingerlo globalmente, malgrado egli ne condivida solo una parte (DTF 137 I 200 consid. 2.2, e numerosi riferimenti).

Va d'altra parte rilevato che unità della materia non significa che ogni aspetto parziale di un progetto, o una sua parte importante, debba essere oggetto di una votazione separata (DTF 129 I 366 consid. 2.2 e richiami).

Se la massima non viene osservata, gli aventi diritto di voto si trovano davanti a un dilemma, non potendo esprimere compiutamente la propria volontà: o approvano globalmente l'oggetto, malgrado non ne condividano una o più parti, oppure devono respingerlo, malgrado ne sottoscrivano l'altra o le altre parti (DTF 129 I 366 consid. 2.2 e rinvii). Tra i vari elementi dell'iniziativa deve quindi sussistere un rapporto intrinseco stretto quanto al soggetto trattato e agli obiettivi postulati (DTF 137 I 200 consid. 2.2 e richiami). L'avente diritto di voto deve poter effettuare un apprezzamento globale dell'oggetto in votazione per decidere se ne condivide gli obiettivi e i modi previsti per attuarli; un tale apprezzamento non è possibile se i diversi elementi dell'oggetto sono troppo dispersivi e perseguono obiettivi troppo differenti, segnatamente obiettivi politici diversi e indipendenti (DTF 137 I 200 consid. 4).

Nel caso concreto l'iniziativa, manifestamente, **rispetta il principio dell'unità della materia** dato che propone una serie di misure connesse tra loro che hanno quale obiettivo comune quello di promuovere la formazione musicale dei giovani e dei giovani adulti di

modo che il cittadino, ragionevolmente, non si troverebbe ostacolato nell'espressione del suo voto.

3.5 Attuabilità

L'attuabilità della domanda, quale ultimo requisito materiale di ricevibilità ed espressione di un principio generale del diritto, esige che, in caso di accettazione da parte del corpo elettorale, l'iniziativa possa essere effettivamente realizzata entro un termine ragionevole.

Questa esigenza – dai risvolti invero più teorici che pratici – s'interpreta in modo molto ampio, tanto che non basta che un'iniziativa sia irragionevole, inopportuna o addirittura estremista, per dichiararla inattuabile. Occorre, piuttosto, che l'inattuabilità sia manifesta, sostanziale e che l'ostacolo alla sua realizzazione sia insormontabile.

Per la dottrina, l'inattuabilità va ammessa solo con grande cautela e solo in casi in cui il testo dell'iniziativa contenga condizioni fra loro contraddittorie o che sia formulato in modo incomprensibile, rispettivamente che esso risulti altrimenti in contrasto con le regole fondamentali della logica e della natura («*il faut que l'obstacle soit absolu, manifeste et de nature matérielle*»; «*que le défaut soit hors de doute et qu'il ressorte du texte lui-même*»; «*l'impossibilité doit enfin résulter de la situation juridique ou des faits*»; E. GRISEL, Initiative et référendum populaires, Berna, 2004, n. 692, 694 e 695).

Elementi relativi, ad esempio, alla sostenibilità finanziaria di quanto richiesto in un'iniziativa non vengono presi in considerazione allo stadio del mero esame di ricevibilità.

Nello specifico l'iniziativa può generare nuovi compiti per lo Stato e un possibile aumento della spesa; questo elemento potrebbe tutt'al più costituire una conseguenza indesiderabile dell'iniziativa, non già una difficoltà insormontabile per la sua attuazione ai sensi della dottrina e della giurisprudenza citate.

Ne consegue che **il requisito dell'attuabilità è adempiuto.**

4. CONCLUSIONI

Per i motivi indicati, l'atto in esame rispetta il requisito dell'unità della forma e dell'unità del rango, quello dell'unità della materia, quello della conformità al diritto superiore e si presenta attuabile.

Ne discende che l'iniziativa popolare legislativa elaborata del 19 gennaio 2023 “100 giorni per la musica” **è ricevibile.**

Per la Commissione gestione e finanze:

Michele Guerra, relatore

Agustoni - Balli - Bignasca - Bourgoin - Caprara (con riserva) -

Dadò - Durisch - Ferrara (con riserva) - Galeazzi -

Gianella Alessandra - Pini - Quadranti - Sirica

Rapporto del 30 gennaio 2024

INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA ELABORATA presentata il 19 gennaio 2023 denominata "100 GIORNI PER LA MUSICA"

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

vista l'iniziativa popolare legislativa elaborata del 19 gennaio 2023 denominata "100 GIORNI PER LA MUSICA" volta a chiedere al Gran Consiglio l'adozione di una nuova Legge sulla promozione della formazione musicale dal seguente tenore:

Scopo

Art. 1

¹Il La legge ha per scopo di assicurare a giovani e giovani adulti l'accesso a una formazione musicale all'interno di scuole di musica riconosciute dal Cantone, tenuto conto delle esigenze e degli sviluppi del panorama musicale cantonale, in attuazione dell'articolo 67a della Costituzione federale.

²Il Cantone, quale complemento e perfezionamento dell'insegnamento musicale nella scuola, promuove la formazione musicale delle giovani e dei giovani fino a 18 anni, o fino a 25 anni se in formazione, residenti in Ticino, con l'obiettivo di consentire una partecipazione attiva alla vita musicale, in particolare:

- f) assicurando la formazione musicale di base;
- g) assicurando l'insegnamento di uno strumento o del canto;
- h) garantendo l'esercizio della pratica musicale di insieme per giovani e giovani adulti;
- i) promuovendo la formazione di bambine, bambini, e giovani particolarmente talentuose e talentuosi attraverso strutture e programmi adeguati;
- j) preparando giovani e giovani adulte e adulti particolarmente dotate e dotati a un percorso di formazione accademico.

³Il Cantone, a tale scopo, eroga contributi alle scuole di musica riconosciute secondo la presente legge.

Riconoscimento delle scuole di musica

Art. 2

¹Il Cantone riconosce una scuola di musica da enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

ha sede in Ticino;

è aperta all'intera popolazione cantonale;

dispone di un'offerta formativa qualificata, variegata e nel rispetto degli standard nazionali;

dispone di un corpo docenti qualificato a livello disciplinare e didattico;

dispone di un'organizzazione adeguata e garantisce adeguate condizioni lavorative;

²L'autorizzazione è rilasciata per la durata di cinque anni.

³Il regolamento stabilisce i dettagli e la procedura per il riconoscimento e per il suo rinnovo.

Contributi alle scuole di musica

Art. 3

¹Il Cantone eroga alle scuole di musica riconosciute un contributo pari al 50% dei costi riconducibili ad attività di formazione musicale destinate a giovani residenti in Ticino, in particolare:

- e) salari del personale insegnante, compresi gli oneri sociali e previdenziali;
- f) salari del personale direttivo e amministrativo, compresi gli oneri sociali e previdenziali;
- g) costi infrastrutturali e gestionali;
- h) ulteriori costi definiti dal regolamento.

Rapporto del 30 gennaio 2024

²L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata alla conclusione di un contratto di prestazione tra il Cantone e la scuola di musica, il quale prevede segnatamente una riduzione delle rette a carico di giovani residenti in Ticino.

³Il regolamento stabilisce i dettagli relativi alla definizione dei contributi e dei costi, nonché in merito al contenuto e alla procedura di conclusione del contratto di prestazione.

⁴Dal contributo cantonale sono dedotti eventuali contributi erogati da Comuni o da altri enti pubblici solo nella misura in cui la somma dei contributi eccede una copertura dei costi del 65%.

Commissione per la formazione musicale

Art. 4

¹La Commissione per la formazione musicale è incaricata di fissare e di verificare i criteri quantitativi e qualitativi e per il riconoscimento delle scuole di musica e di vegliare affinché questi siano coerenti con gli standard nazionali di riferimento in materia.

²La Commissione per la formazione musicale è nominata dal Consiglio di Stato su indicazione delle associazioni attive nell'ambito della formazione musicale e rappresentative della vita musicale ticinese. La sua composizione è definita nel regolamento d'applicazione.

³La Commissione per la formazione musicale funge inoltre da organo consultivo per la definizione del regolamento e per la promozione di attività di formazione musicale da parte del Cantone.

Dipartimento competente e regolamento d'applicazione

Art. 5

Il Dipartimento della cultura dell'educazione e dello sport è competente per l'applicazione della presente legge e adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.

Entrata in vigore

Art. 6

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore della presente legge, al più tardi sei mesi dopo la scadenza del termine di referendum o la votazione popolare

- richiamati l'articolo 38 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- visto il rapporto del 30 gennaio 2024 della Commissione gestione e finanze;

decreta

I

L'iniziativa popolare legislativa elaborata presentata il 19 gennaio 2023 denominata "100 GIORNI PER LA MUSICA" è dichiarata ricevibile.

II

La presente decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

III

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 e segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005) al Tribunale federale, Losanna.